



Priorità 6

Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

PSR BASILICATA 2014-2020 MISURA 19
SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO - SLTP LEADER

GAL	LUCUS Esperienze Rurali S.r.l.
SSL	LUCUS Esperienze Rurali
Misura	19 – SVILUPPO LOCALE TIPO PARTECIPATIVO – SLTP LEADER
Sottomisura	19.2.A.2- Azioni specifiche PSR- Filiera agricola del Vulture - Alto Bradano
Bando	Azione 19.2.A.4.1 - Investimenti in aziende agricole con procedura ordinaria



Sommario

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Obiettivi e finalità

Articolo 3 – Descrizione tecnica dell’azione e tipologie di operazioni attivabili

Articolo 4 – Beneficiari

Articolo 5 – Requisiti di ammissibilità dei beneficiari

Articolo 6 – Localizzazione degli investimenti

Articolo 7 - Tipologia di investimenti e spese ammissibili

Articolo 8- Spese non ammissibili

Articolo 9 - Dotazione finanziaria, forma, intensità e riconoscimento dell’aiuto.

Articolo 10 - Modalità e termini di presentazione delle domande di sostegno

Articolo 11 - Errori palesi

Articolo 12 - Documentazione richiesta

Articolo 13 - Criteri di selezione

Articolo 14 - Motivi di irricevibilità e/o di esclusione

Articolo 15 – Istruttoria e valutazione delle domande di sostegno

Articolo 16 - Approvazione delle graduatorie e concessione del sostegno

Articolo 17 – Avvio e conclusione degli investimenti

Articolo 18 – Pagamenti e controlli

Articolo 19 – Gestione della domanda di pagamento

Articolo 20 – Impegni specifici collegati alla sottomisura

Articolo 21– Varianti e proroghe

Articolo 22 – Riduzione, esclusioni revoche, recuperi e sanzioni

Articolo 23 – Recesso/rinuncia degli impegni

Articolo 24 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Articolo 25 – Responsabile del procedimento

Articolo 26 - Informazione, Pubblicità, Trattamento dei dati personali

Articolo 27 - Disposizioni finali

Allegati



Premessa

1. Il presente Bando disciplina le modalità di accesso al sostegno di cui alla Azione 19.2.A., nell'ambito della Sottomisura 19.2.A. – Sostegno per l'implementazione delle operazioni specifiche Leader nell'ambito della Strategia SLTP -, rientrante nella Strategia di Sviluppo Locale LUCUS Esperienze Rurali approvata con DGR n. 104 del 14.02.2017, e nel Piano di Azione LUCUS Esperienze Rurali adottato con atto/determina dirigenziale n. 697 del 30.07.2019, attuato dal GAL LUCUS Esperienze Rurali e rimodulazione del Piano di Azione (pdA) del GAL "LUCUS srl" approvato con D.D. 14BE.2022/D.01461 del 23.12.2022
2. Il bando è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL LUCUS Esperienze Rurali srl nella seduta del 15.12.2022, e viene indentificato come Bando "Investimenti in aziende agricole con procedura ordinaria;
3. Per i riferimenti normativi si rinvia a quanto previsto nelle Disposizioni di Attuazione della Misura 19 – Sviluppo Locale di tipo partecipativo – SLTP LEADER – del PSR Basilicata 2014-2020, di cui alla DGR 598 del 31.05.2016 e ss. mm. ii.

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente bando valgono le seguenti definizioni:

- **Autorità di Gestione (AdG PSR).** Il Dirigente del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali responsabile, ai sensi dell'art.66 del Reg. (CE) n.1305/2013, dell'efficace e corretta gestione ed attuazione del programma
- **Responsabili di Misura /Sottomisura (RdM/RdS).** Figure dirigenziali responsabili dell'efficace e corretta gestione ed attuazione di specifiche misure sottomisure del PSR Basilicata 2014-2020 .
- **Responsabile del Procedimento (RdP).** Funzionario dell'Ufficio competente a supporto del RdM/RdS.
- **AGEA-OP.** L'Organismo Pagatore del PSR Basilicata riconosciuto ai sensi dell'art.7 del Reg. (CE) n.1306/2013
- **Verificabilità e controllabilità delle misure (VCM).** L'art.62 del Reg.(CE) 1305/2013 stabilisce che tutte le Misure dello sviluppo rurale devono essere verificabili e controllabili. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore effettuano una valutazione ex ante ed una valutazione in itinere della verificabilità e controllabilità delle Misure Inserite nel programma di sviluppo rurale. A tal fine l'amministrazione ha adottato il sistema Informativo, predisposto dalla Rete Rurale Nazionale, per la Verificabilità e Controllabilità delle Misure (cosiddetto VCM), che consentirà anche la riduzione del tasso di errore.
- **Ufficio per le Erogazioni Comunitarie in Agricoltura UECA.** Ufficio Regionale incaricato di espletare per conto di AGEA- OP, in forza di una specifica convenzione, tutto quanto attiene al controllo amministrativo delle domande di pagamento, al netto dei pagamenti che AGEA - OP non può delegare.
- **Comitato di Sorveglianza (CdS)** Comitato il cui compito principale consiste nel verificare l'avanzamento del programma ed i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi; formula proposte di modifica del programma ed emette parere sui criteri di selezione delle singole sottomisure (art.49 del Reg. CE n.1303/2013 ed art.74 del Reg. CE n.1305/2013).
- **Beneficiari.** Il soggetto cui viene concesso ed erogato il sostegno.
- **CAA.** Centri di Assistenza Agricola riconosciuti dalle Regioni, ai sensi del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008, incaricati dagli Organismi Pagatori, con apposita convenzione, ai sensi dell'art.3 bis del Decreto Legislativo n.165 del 27 maggio1999, ad effettuare per conto dei propri utenti e sulla base di



specifico mandato scritto le attività previste nella medesima convenzione. Nell'ambito del PSR sono inoltre abilitati alla compilazione ed al rilascio delle domande di aiuto e di pagamento.

- **Fascicolo unico aziendale.** E' costituito dalla raccolta della documentazione amministrativa relativa al beneficiario ed è conservato presso I CAA convenzionati con AGEA. La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del DPR 503/99. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento. Tutta la documentazione da presentare deve tenere conto di quanto disposto dal DPR 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

- **Tecnici Convenzionati (TC).** Figure iscritte ad ordini professionali che, a seguito di specifica convenzione con il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, dietro mandato del beneficiario (potenziale in caso di domanda di aiuto) compilano e rilasciano sulla piattaforma informatica SIAN le domande di sostegno e di pagamento.

Articolo 2 – Obiettivi e Finalità

Obiettivo principale della Sottomisura 4.1 è quello di migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole dell'area LEADER LUCUS Esperienze Rurali.

In particolare:

- la ristrutturazione e l'ammodernamento delle stesse al fine di aumentare la quota di mercato e l'orientamento allo stesso, in una logica di sostenibilità ambientale
- Promuovere ed incentivare interventi di miglioramento delle aziende agricole coerenti con la tutela e valorizzazione del paesaggio rurale;
- aumentare la quota di mercato e l'orientamento allo stesso, in una logica di sostenibilità ambientale;
- Incrementare la redditività aziendale.

La sottomisura 4.1 "Investimenti nelle aziende agricole", concorre al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni del programma:

- ✓ F5. Promuovere l'aumento della dimensione economica delle imprese agro-forestali e l'orientamento - al mercato
- ✓ F6. Incentivare lo sviluppo di nuovi modelli produttivi e organizzativi orientati alla diversificazione - delle attività agricole nelle aree rurali e nelle aziende agricole;
- ✓ F7. Aumentare l'integrazione territoriale delle imprese agricole;
- ✓ F8. Favorire l'ingresso e la permanenza dei giovani in agricoltura, anche attraverso lo sviluppo del - capitale umano;
- ✓ F21. Contenere il prelievo della risorsa idrica;
- ✓ F22. Valorizzare i sottoprodotti e gli scarti delle lavorazioni agricole, alimentari e forestali a fini energetici;
- ✓ F23. Razionalizzare i consumi energetici nel settore agricolo.

Articolo 3 – Descrizione tecnica dell'azione e tipologie di operazioni attivabili

Con il presente bando saranno finanziati investimenti nelle aziende agricole, finalizzati a innovare e consolidare i potenziali canali di scambio tra produttori agricoli e consumatori locali, supportando forme organizzative (produzione, trasformazione, distribuzione e vendita) capaci di migliorare prioritariamente le potenzialità di vendita nel mercato locale.

In particolare saranno finanziate le seguenti tipologie di spesa:

- Investimenti finalizzati al mero rispetto dei requisiti dell'Unione effettuati da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo azienda, inclusa la sicurezza sul lavoro;
- Costruzione e/o ristrutturazione di immobili produttivi, di prima lavorazione, di trasformazione e vendita di prodotti aziendali;
- Acquisto di impianti, macchine e attrezzature finalizzate alla meccanizzazione ed automazione dei processi produttivi, alla riduzione dell'impatto ambientale e ad innovazione di processo e di prodotto;
- Produzione di energia da fonti rinnovabili (solare termico e fotovoltaico, biomasse, mini – eolico e, mini – idrico) con piccoli impianti per autoconsumo di potenza pari a 0,25 kW (elevabile sino ad un massimo di 1,00 MW). Per quanto attiene ai requisiti minimi (condizioni di ammissibilità) ex art. 13 lett. b) e c) del Reg. UE 807/2014, si rinvia al paragrafo 6;;
- Interventi di efficientamento energetico;
- Investimenti strutturali finalizzati a aumentare il benessere animale e sostenere il miglioramento del livello di produttività degli allevamenti, anche mediante interventi per la biosicurezza, la gestione delle deiezioni animali, viabilità ed elettrificazione aziendale.

Specifiche su trattrici e macchine agricole

La potenza delle trattrici e delle macchine agricole deve essere commisurata alle reali e sole esigenze aziendali. In tal senso è fissato forfetariamente in 100 kW la potenza massima totale delle macchine agricole motorizzate richieste per l'ordinaria gestione delle attività produttive in aziende con dimensioni fino a 10 ettari di SAU. La quota già soddisfatta con la dotazione aziendale deve essere tenuta in conto per valutare l'esigenza di acquisto di nuovi mezzi.

Per le aziende con dimensioni maggiori di 10 ettari il parametro suddetto è incrementato in modo differenziale, come di seguito indicato.

Nello specifico:

Dimensione oltre i primi 10 ha	Incremento in Kw
> 10 ≤ 20 ettari	8
> 20 ≤ 50 ettari	4
> 50 ≤ 100 ettari	2

Oltre i 100 ettari non si riconoscono potenze aggiuntive.

La mietitrebbiatrice è ammissibile a finanziamento per aziende cerealicole con almeno 150 ettari di superficie destinati ai raccolti e non rientra nel calcolo della potenza aziendale. Le aziende che necessitano di esigenze superiori devono opportunamente giustificarle sia sotto il profilo funzionale che economico. Le

scelte vanno valutate con particolare attenzione soprattutto per quanto riferibile alla loro effettiva necessità.

In sede di valutazione di congruità e ragionevolezza dei costi per trattori e mietitrebbie si dovrà far riferimento all'aggiornamento a marzo 2022 dei costi semplificati di cui al documento "Metodologia per l'individuazione delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) per i trattori e le mietitrebbie" della rete Rurale Nazionale – ISMEA. In tal caso è necessario acquisire un solo preventivo, sempre mediante la utility del SIAN.

Articolo 4 – Beneficiari

Tutti i beneficiari devono avere la sede operativa dell'attività ubicata nell'area Leader del GAL LUCUS Esperienze Rurali.

I soggetti ammessi a contributo sono:

- Imprese agricole singole e/o associate;

Articolo 5 – Requisiti di ammissibilità

Si applicano gli stessi requisiti di cui alla sezione 8.2.4.3.1.6. della sottomisura 4.1 (anno 2022) del PSR Basilicata 2014/2020.

Nel caso in cui il proponente abbia partecipato ad altri Avvisi Pubblici ex Sottomisura 4.1, è necessario che per tali progetti siano già state presentate le domande di saldo finale.

I soggetti beneficiari, al momento della presentazione della domanda di sostegno, devono soddisfare i seguenti requisiti:

1. **Iscrizione al Registro delle Imprese Agricole** presso la CCIAA e **partita IVA** in ambito agricolo come attività prevalente;
2. **Possesso del titolo di proprietà/conduzione** delle aree interessate dalle operazioni;
3. **Presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale** (Allegato 2), che dimostri il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda (Allegato 6);
4. Soglia di accesso pari ad almeno **€ 10.000,00 di Standard Output** (secondo le nuove tabelle delle Produzioni Standard di cui all'Allegato 4).
5. Nel caso di operazioni orientate alla trasformazione delle produzioni primarie aziendali almeno il 75% del prodotto trasformato deve essere di origine aziendale e il risultato della trasformazione deve essere ancora un prodotto agricolo ex Allegato I del Trattato.
6. Nel caso di impianti di compostaggio, sono ammessi solo quelli per esclusivo uso aziendale.

Ulteriori condizioni di ammissibilità legate alla tipologia di investimenti

Si riportano di seguito le condizioni di ammissibilità associate a specifiche tipologie di interventi.

Tipologia	Condizioni
Riconversione produttiva e/o varietale	Gli interventi finalizzati ad aumentare l'efficienza irrigua dovranno essere oggetto di valutazione ex-ante, attraverso specifica relazione a firma del tecnico – abilitato, e verifica ex-post, attraverso visita in azienda. Nello specifico sono ammissibili esclusivamente le operazioni di ammodernamento su impianti irrigui e strutture destinate a scopi irrigui preesistenti, a condizione che

5

	<p>vi sia una riduzione effettiva del consumo di acqua pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento. I contatori per la misurazione del consumo idrico sono obbligatoriamente parte dell'investimento e costituiscono spesa ammissibile.</p> <p>La suddetta condizione non si applica a investimenti in impianti esistenti che incidano solo sull'efficienza energetica, ovvero ad investimenti per la creazione di un bacino o investimenti nell'uso di acqua riciclata che non incidano su un corpo idrico superficiale o sotterraneo. Si precisa che le superfici stabilite e giustificate nel progetto che non sono irrigate, ma nelle quali nel recente passato era attivo un impianto di irrigazione, possono essere considerate superfici irrigate ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata</p>
<p>Aumento dell'efficienza irrigua <i>Ammissibili solo se strettamente funzionali agli obiettivi ed al modello organizzativo della filiera</i></p>	<p>Gli interventi finalizzati ad aumentare l'efficienza irrigua dovranno essere oggetto di valutazione ex-ante, attraverso specifica relazione a firma del tecnico – abilitato, e verifica ex-post, attraverso visita in azienda. Nello specifico sono ammissibili esclusivamente le operazioni di ammodernamento su impianti irrigui e strutture destinate a scopi irrigui preesistenti, a condizione che vi sia una riduzione effettiva del consumo di acqua pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento. I contatori per la misurazione del consumo idrico sono obbligatoriamente parte dell'investimento e costituiscono spesa ammissibile. La suddetta condizione non si applica a investimenti in impianti esistenti che incidano solo sull'efficienza energetica, ovvero ad investimenti per la creazione di un bacino o investimenti nell'uso di acqua riciclata che non incidano su un corpo idrico superficiale o sotterraneo. Si precisa che le superfici stabilite e giustificate nel progetto che non sono irrigate, ma nelle quali nel recente passato era attivo un impianto di irrigazione, possono essere considerate superfici irrigate ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata</p>
<p>Produzione di energia da F.E.R. <i>Ammissibili solo se strettamente funzionali agli obiettivi ed al modello organizzativo della filiera</i></p>	<p>Le caratteristiche degli interventi di seguito elencati, dovranno essere puntualmente ed analiticamente descritte in apposita relazione del tecnico abilitato/specializzato.</p> <p>Gli investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> L'impianto per la produzione di energia sia commisurato alla quantità di energia necessaria alle esigenze aziendali (autoconsumo); L'impianto non superi la produzione 0,25 MW elevabile solo in presenza di esigenze oggettive del proponente sino a 1,00 MW; L'impianto non venga alimentato con biocombustibili o biomassa derivanti da colture dedicate come previsto dall'Accordo di Partenariato, ma solo da biomasse di scarto e per solo autoconsumo; L'installazione degli impianti che utilizzano l'energia solare venga effettuata solo al di sopra di edifici; Obbligo di produzione di ammendante organico (con compostaggio) per gli impianti per la produzione di biogas: saranno sostenuti solo gli investimenti che prevedono il compostaggio del digestato per la produzione di ammendante organico nel rispetto del D.M. n° 5046 del 25/02/2016 e atto regionale di

	<p>ricepimento (DGR n° 433 del 19/05/2017);</p> <p>f. Il rendimento energetico dell'impianto in termini di mwh/anno termiche sia pari o superiore all'85%, ai sensi dell'all. 2 al D.lgs n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;</p> <p>g. L'impianto garantisca emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del D.Lgs. N.152/2006, art. 272, c. 1;</p> <p>h. L'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa di scarto garantisca un utilizzo di almeno il 40% dell'energia termica totale prodotta dall'impianto;</p> <p>i. L'impianto per la produzione di energia da biomassa (al di sotto di 1 MW) sia realizzato nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica.</p>
--	---

Articolo 6 – Localizzazione degli investimenti

Gli interventi oggetto di investimento dovranno essere realizzati nei comuni dell'Area LEADER "Vulture Alto Bradano, definito dal territorio dei 20 Comuni: Atella, Barile, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, Venosa, Acerenza, Banzi, Cancellara, Forenza, Genzano di Lucania, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo S.G., San Chirico Nuovo e Tolve.

Articolo 7 - Tipologia di investimenti e spese ammissibili

Per ciascuna tipologia di operazione definita nell'articolo 3, si riporta di seguito la tabella in cui sono riportate le tipologie di investimento e le relative spese ammissibili, correlate alle voci di spesa da indicare nella compilazione della domanda di sostegno sul Sistema Informativo SIAN: Sono ammissibili al sostegno i seguenti investimenti e voci di spesa, così come previsto dall'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, se strettamente funzionali all'intervento finanziato:

Investimenti materiali, che possono comprendere spese per:

Si applicano i costi di cui alla sezione 8.2.4.3.1.5 costi ammissibili di cui alla Sottomisura 4.1 "Investimenti nelle aziende agricole". Sono eleggibili le seguenti spese:

- Spese per opere edili: strutturali legate ad investimenti su manufatti aziendali produttivi, per incremento efficienza degli edifici produttivi, per incremento dell'efficienza irrigua, miglioramenti fondiari e infrastrutturazione (viaria ed elettrica) e rinnovi varietali;
- Macchinari, impianti e attrezzature (anche in leasing) software e hardware, brevetti e licenze;
- Spese generali, quali spese tecnico-progettuali, direzione lavori, consulenze agronomico-forestali, geologiche ed ambientali, costi per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta fino al 10% della spesa ammessa ovvero sino ad un massimo del 4% della spesa ammessa per investimenti in sole macchine e/o attrezzature. Nelle spese generali sono compresi eventuali costi per il rilascio di garanzie.

Le spese tecnico-progettuali e le consulenze dovranno essere rendicontate analiticamente coerentemente con i dettami del DM: 140/2012. il valore attribuito ai contributi in natura non superi i costi generalmente accettati sul mercato in questione;

Sono eleggibili i contributi in natura, di cui all'articolo 69 del Regolamento (UE) n.1303/2013, sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, a condizione che:



- il sostegno pubblico non superi il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura al termine dell'operazione;
- siano previsti nel prezzario regionale, in vigore alla data di presentazione della domanda di aiuto, per la valutazione degli investimenti;
- il valore attribuito ai contributi in natura non superi i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- nel caso di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione stessa sia stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per un lavoro equivalente.

Sono esclusi i seguenti costi:

- diritti di produzione agricola;
- diritti all'aiuto;
- acquisto di animali;
- Acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- altri connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- Iva.

Gli investimenti dovranno essere realizzati entro e non oltre 10 mesi dalla data del provvedimento di concessione individuale del contributo.

Precisazione sulla cumulabilità degli aiuti

Alla luce di quanto previsto dalla nota dei Servizi della Commissione prot. Ares (2020)6839797 del 17 novembre 2020, è necessario tener presente i limiti legati alla cumulabilità dei contributi erogati a titolo del presente Avviso Pubblico con altre agevolazioni nazionali di carattere fiscale, sui medesimi beni, che nello specifico corrispondono:

- Super e Iper ammortamento ex art. 1, della L. 208/2015, reintrodotti, da ultimo, per il 2019 dall'art. 1 del D.L. 34/2019 ed ex art. 1, co. 9-13 della L. n. 232 del 2016;
- Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 184 e ss. della L. 160/2019;
- Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 1051 e ss. della L. 178/2020;
- Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, co. 98 e ss., della L. 208/2015;
- Credito d'imposta R&S ex art. 3 del D. L. n. 145 del 2013;
- Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design ex art.1, co, 198-209 della L. 160/2019;
- Detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica (c.d. ECOBONUS) ex art. 1, co. 344-349 della Legge n. 296 del 2006 e art. 14, co. 1 del D.L. n. 63 del 2013;
- Detrazione per interventi antisismici e Sisma bonus acquisti ex art. 16, co. 1- bis e ss. Del D.L. n. 63 del 2013;
- Bonus facciate ex art. 1, commi 219 a 223 della L. n 160 del 2019.

Le suddette agevolazioni sono cumulabili con le risorse del PSR sino alle aliquote massime previste dall'AP in essere, da cui deriva la mancata possibilità di cumulabilità nell'ipotesi l'aliquota di sostegno del PSR sia già



quella massima, come usualmente avviene. A tal fine il beneficiario sarà chiamato a redigere apposita dichiarazione (cfr. Allegato 7).

AGEA ha implementato una apposita procedura per il controllo del suddetto limite.

Tipologia di operazione		Tipologia di investimento	Spese ammissibili	Spese SIAN
N°	Descrizione	Materiale/immateriale	Da sottosezione 6.2 – Spese ammissibili in relazione alla sottomisura 19.2.B – Azioni specifiche Leader	Da catalogo voci di spesa SIAN
	<ul style="list-style-type: none"> – Investimenti finalizzati al mero rispetto dei requisiti dell'Unione effettuati da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo azienda, inclusa la sicurezza sul lavoro; – Costruzione e/o ristrutturazione di immobili produttivi, di prima lavorazione, di trasformazione e vendita di prodotti aziendali; – Acquisto di impianti, macchine e attrezzature finalizzate alla meccanizzazione ed automazione dei processi produttivi, alla riduzione dell'impatto ambientale e ad innovazione di processo e di prodotto; – Produzione di energia da fonti rinnovabili – Interventi di efficientamento energetico; – Investimenti strutturali finalizzati a aumentare il benessere animale e sostenere il miglioramento del livello di produttività degli allevamenti. 	MATERIALI	Impianti ed attrezzature produttive e/o tecnologiche	Acquisto o leasing di nuovi macchinari, attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene
			Opere edili ed infrastrutture	Costruzione, acquisizione, incluso il Leasing, o miglioramento di beni immobili
			Riconversioni produttive e varietali anche con incremento della superficie coltivata	Altro non compreso nelle precedenti voci ad esclusione delle spese di gestione delle opere
			Spese generali connesse agli investimenti materiali	Spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità
			Cartellonistica obbligatoria	Spese generali



Articolo 8 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili spese non espressamente previste nel precedente articolo 7 e che, in ogni caso, non rientrano tra quelle ammissibili previste e definite nella sottosezione 6.2 – Spese ammissibili in relazione alla sottomisura 19.2.B – Azioni specifiche Leader delle Disposizioni di attuazione di cui alla DGR 598/2016 e s. mm. ii.
2. Non sono ammissibili spese non previste e/o non quantificate nella domanda di sostegno.
3. Iva non ammissibile
4. Le spese:
 - devono essere riferite ad attività effettuate o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di sostegno sul portale SIAN, ad eccezione delle sole spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa e riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, studi di fattibilità, nulla osta, ecc.), solo se effettuate entro sei mesi precedenti dalla data di presentazione della domanda di aiuto. Con l'eccezione delle spese riferite alla progettazione dell'investimento, sostenute entro n. 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando, non sono ammissibili le spese sostenute prima del rilascio della domanda di sostegno.

Articolo 9 – Dotazione finanziaria, forma, intensità e riconoscimento dell'aiuto.

- La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari ad € 561.364,18 (Euro CINQUECENTOESSANTUNOMILATRECENTOESSANTAQUATTRO/18).
- Il sostegno sarà erogato sotto forma di contributo in conto capitale per un'entità massima pari al 50% delle spese ammissibili, secondo quanto previsto dal PSR al par. 8.2.15.3.3.8, e nella relativa sezione del Piano di Azione adottato. La suddetta percentuale è incrementata di un ulteriore 20% fino al 70% solo nel caso di giovane agricoltore che si è insediato durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno, che rispetti tutti i requisiti della definizione di giovani agricoltori, compresa l'età.
- Non saranno ammessi progetti con un costo di investimento totale inferiore ad € 20.000,00, né progetti con un costo di investimento totale superiore ad € 112.272,84, al netto dell'IVA non ammissibile;
- Potranno essere erogate anticipazioni del 50% sul contributo concesso ai sensi dell'art. 45, par 4 del Reg (UE) 1305/2013.

Eventuali risorse finanziarie aggiuntive, dovute a rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria.

***Definizione di progetto collettivo**

Per progetto collettivo si intende un'operazione di interesse pluri – aziendale alla quale possono accedere più imprese agricole, tutte rispondenti alle condizioni di ammissibilità della sottomisura 4.1. Per accedere alla sottomisura in modo collettivo è fatto obbligo di presentare un Piano di Sviluppo Aziendale che dimostri il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali delle aziende associate ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il fabbisogno comune e le modalità di sostegno finanziario da parte di ciascun soggetto all'iniziativa. Le aziende dovranno costituirsi in specifica associazione temporanea e nominare un soggetto Capofila. In tali circostanze le somme rimborsate dall'Organismo Pagatore saranno esclusivamente quelle sostenute dal Capofila per fatture o documenti equipollenti allo stesso intestati. Non saranno



rimborsate spese sostenute direttamente dai partner. Ogni singolo partner dovrà aprire o aggiornare il fascicolo aziendale e il Capofila dovrà recarsi presso il CAA e legare al proprio fascicolo quello dei singoli partner attraverso la funzione "legami associativi". Il Capofila inoltre, dovrà consegnare al CAA il documento sottoscritto (ATS, Reti di Impresa e Consorzi) che sarà inserito a sistema.

Articolo 10- Modalità e termini di presentazione delle domande di sostegno

1. Condizione necessaria per la presentazione della domanda di sostegno è la costituzione, ovvero l'aggiornamento, del Fascicolo Aziendale, di cui al D.P.R. n.503/99.
2. La costituzione/aggiornamento del Fascicolo Aziendale deve essere eseguita prima della compilazione della domanda di sostegno sul SIAN, presso Centri di Assistenza Agricola (CAA), convenzionati con l'Organismo Pagatore (AGEA).
3. Le domande di sostegno devono essere inoltrate tramite i CAA o da tecnici abilitati ai quali sono conferiti espliciti mandati. La Domanda di Sostegno potrà essere presentata secondo la seguente tempistica: 28.02.2023;
4. La documentazione, di cui al successivo Art.12, dovrà pervenire, entro il 07.03.2023, tramite PEC, al seguente indirizzo: gal.lucus@pec.it, in uno o più file in formato PDF firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, nel rispetto della vigente normativa in tema di amministrazione digitale (D. Lgs n.82/2005 e ss.mm.ii.). Nell'oggetto della PEC dovrà essere inserita la seguente dicitura: BANDO /SOTTOMISURA 19.2.A.4.1 - Investimenti in aziende agricole con procedura ordinaria- NON APRIRE (obbligatorio).

Articolo 11- Errori palesi

In caso in cui i beneficiari possono incorrere in errori non voluti e come tale rientrare nel campo dei cosiddetti errori palesi. A tal fine l'art. 4 del Reg. UE 809/2014 dispone che: "Le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma". Detti errori devono essere oggetto di segnalazione al beneficiario. Ne consegue che in caso di errore palese, i RdP (per le domande di aiuto) o l'Ufficio U.E.C.A. (per le domande di pagamento) potranno procedere alla correzione d'ufficio o, in caso contrario, dovranno adoperarsi per facilitare il beneficiario in caso di correzioni. In questo caso il RdM/RdS o il Dirigente dell'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (U.E.C.A.) redige un verbale che sarà conservato nel fascicolo di progetto.

Articolo 12 - Documentazione richiesta

Nel rispetto di quanto previsto e precisato negli articoli precedenti, i soggetti interessati a partecipare al presente bando dovranno trasmettere:

- **Domanda di sostegno generata dal portale SIAN**, debitamente sottoscritta dal richiedente;
- **Fascicolo Aziendale costituito/aggiornato**;
- **Domanda di partecipazione**, firmata dal Legale rappresentante; (cfr. Allegato 1);

- **Autodichiarazione del potenziale beneficiario circa il rispetto dei requisiti di ammissibilità, firmata dal Legale rappresentante** (cfr. Allegato 3);
- **Copia del titolo di proprietà e/o contratto** di affitto regolarmente registrato con una durata residua non inferiore ad anni 6 dalla data di presentazione della domanda di aiuto;
- **Dichiarazione di cumulabilità** (cfr. Allegato 7).

Inoltre:

Per l'acquisizione di **servizi e forniture** non comprese nelle voci del prezzario regionale vigente alla data di pubblicazione del Bando è necessario produrre:

- Almeno 3 preventivi** comparabili per acquisizione di forniture e servizi rilasciati da ditte in concorrenza, datati ed obbligatoriamente intestati al beneficiario; se per ragioni oggettive, purché si fornisca una relazione tecnica le motivazioni e la congruità del costo, firmata da tecnico abilitato e contro firmata dal proponente, non sia possibile reperire tre preventivi, sarà consentita la presentazione di un solo preventivo. I Preventivi verranno acquisiti esclusivamente attraverso il Sistema di Gestione e Consultazione preventivi – SIAN;
- Elenco dei prezzi unitari** e stima delle spese tecniche progettuali e consulenziali secondo il D.M 140/2012 o D.M. 143/2012 e s.m.i.;
- Computo metrico estimativo** redatto secondo il Prezzario Regionale in vigore;
- Relazione tecnico/economica** redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si descrivano le analisi di costo, le motivazioni e i parametri tecnico/economici che hanno condotto all'individuazione del preventivo più idoneo. Per l'acquisizione di forniture e/o servizi il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 3.000,00, IVA esclusa, tale relazione non deve essere prodotta, purché venga scelto il preventivo con costo minore;
- Stima per le spese tecnico – progettuali – consulenziali** sulla base del DM 140/2012 e ss. mm. ii.: per le altre spese generali, ove pertinente, sarà necessario produrre un numero adeguato di preventivi, e comunque non in numero inferiore a tre, in originale, debitamente firmati, o, in alternativa, specifica analisi dei costi di mercato, e debitamente motivate con idonee relazioni tecniche firmate da un professionista abilitato;
- Piano di sviluppo aziendale**- si specifica che nella relazione descrittiva occorre indicare il PVF al quale si aderisce (cfr. Allegato 2);
- Attestazione del Revisore dei Conti o esperto contabile** che l'impresa richiedente non è in difficoltà, così come definita nell'articolo 2, par. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, nel Regolamento (UE) n. 702/2014 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà e che a carico della ditta non risulta sussistere dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata;
- Per le società di capitali e cooperative di conduzione agricola**: deliberazione di approvazione da parte dell'organo sociale competente di approvazione del progetto e di autorizzazione al rappresentate legale alla presentazione della domanda di sostegno;
- Nel caso di investimenti innovativi**: nel caso in cui il PSA preveda azioni orientate all'innovazione dichiarazione del produttore redatta in carta intestata originale attestante che il prodotto/servizio è introdotto sul mercato italiano da non più di due anni rispetto alla data del preventivo;
- Nel caso di progetti collettivi**: Atto di pre – costituzione, che dovrà successivamente essere formalizzato prima del ritiro dell'atto di concessione, nonché documento PSA dell'azienda capofila

(di cui al precedente punto f) e documento di PSA delle aziende non capofila (redatto secondo il format specifico allegato 2) che dimostri il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali delle aziende associate ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il fabbisogno comune e le modalità di sostegno finanziario;

- k) **Nel caso di aziende associate ad O.P.:** certificazione dell'OP non anteriore a sei mesi dalla data di rilascio della domanda di sostegno (sarà valutata ai fini del punteggio solo nel caso ci sia coerenza fra comparto di investimento ed OP settoriale).

Si precisa che la documentazione sopra elencata potrà essere oggetto, in fase istruttoria, di integrazione ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii, solo se presente nel fascicolo trasmesso dal richiedente, ma ritenuta carente per l'espletamento dell'istruttoria.

Articolo 13 - Criteri di selezione

I progetti saranno valutati in base alla griglia di valutazione qui sotto riportata. Il punteggio sarà attribuito secondo lo schema seguente:

Principio	Criteri	Punti	Punteggio max	Note
Ubicazione investimento (dati ISTAT al 31.12.2021).	Comuni sino a 1.500 residenti	25	25	
	Comuni sino a 2.500 residenti	20		
	Comuni sino a 3.500 residenti	15		
	Comuni sino a 4.500 residenti	10		
	Comuni oltre 4.500 residenti	5		
Imprese condotte da giovani	imprese condotte da giovani che si insediano per la prima volta in azienda (ex art. 2n Reg. UE 1305/2013), entro quattro anni a far data dal rilascio della domanda di sostegno purché il beneficiario non abbia compiuto i 41 anni di età. Per la data di insediamento si farà riferimento all'apertura della partita IVA	25	25	In caso di investimento collettivo il capofila deve essere un giovane insediato
Azienda Biologica	Azienda biologica, come verificabile dal Documento Giustificativo presente su SINAB (Sistema d'Informazione Nazionale sull'agricoltura Biologica)	20	20	In caso di investimento collettivo il capofila deve essere un'azienda biologica.
Innovazione	Grado di innovazione, a condizione che il progetto veda almeno il 15 % delle spese orientate all'innovazione, al netto delle spese generali	24	24	
Progetti Collettivi: Numero di Aziende Coinvolte	Da 2 a 5	2	6	
	Da 6 a 10	4		
	Oltre 10	6		
TOTALE			100	



Non saranno ammessi proposte progettuali che riportano un punteggio complessivo inferiore a 30 punti. In caso di parità di punteggio, sarà ammesso il progetto che avrà riportato il punteggio più alto riferito al principio "Imprese condotte da giovani. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

Articolo 14 - Motivi di irricevibilità e/o di esclusione della domanda di sostegno

1. Sono considerate irricevibili e/o inammissibili, e quindi non istruibili, e pertanto esclusi, le domande di sostegno:
 - o rilasciate a SIAN oltre il termine stabilito dall'articolo 10 punto 3 del presente Bando e prive della firma autografa del richiedente;
 - o presentate con modalità difformi rispetto a quelle previste nell'art.10 del presente bando;
 - o presentate oltre il termine stabilito dall'articolo 10 punto 4 del presente Bando;
 - o Che non presentino a corredo la documentazione di cui all'art. 12 del presente Bando;
 - o che non rispettino i requisiti stabiliti negli artt. 4, 5 e 6 del presente Bando;
2. Sono considerate inammissibili, le domande:
 - o Il cui progetto non sia strutturato in conformità a quanto richiesto nell'art.12, punto f) - Piano aziendale;
 - o che non raggiungano il punteggio minimo di cui all'art. 13 - Criteri di selezione- del presente Bando.

Articolo 15 – Istruttoria e valutazione delle domande di sostegno

La preposta struttura del GAL curerà le attività di istruttoria e valutazione delle domande di sostegno nel rispetto di quanto previsto nella sottosezione 5.8.1.2 delle Disposizioni di attuazione ex DGR D.G.R. 598/2016 e s.m.m.i.i.

Al netto di eventuali integrazioni, i tempi per l'istruttoria delle domande di sostegno vengono stabiliti in giorni 30 dalla data di scadenza del presente bando.

1. L'attività di istruttoria si articola nelle seguenti fasi:
 - Fase I -Ricevibilità
 - Fase II –Ammissibilità
 - Fase III -Validazione

Fase I – Ricevibilità

La preposta struttura del GAL verifica che la documentazione ricevuta, cartacea ed elettronica, sia completa e che il potenziale beneficiario abbia rispettato le modalità di trasmissione dell'istanza.

La verifica della ricevibilità delle domande di sostegno è riferita, in particolare, ai seguenti requisiti:

- modalità di spedizione / consegna della domanda;
- data di presentazione entro i termini previsti dal Bando;
- presenza sulla domanda della firma del richiedente;
- presenza della copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- progetto candidato.

Fase II – Ammissibilità

Questa fase disciplina le attività propedeutiche alla selezione delle istanze e consiste nella verifica della pertinenza della documentazione, del rispetto dei requisiti di ammissibilità del richiedente e della proposta progettuale ed è utile a determinare la spesa ammessa e il relativo contributo.

La struttura tecnica incaricata in sede di istruttoria verificherà, in particolare, quanto segue:

- l'ammissibilità del richiedente;
- i requisiti prescritti dal bando;
- i criteri di selezione;
- il quadro economico e le singole voci di costo, che devono essere congrue ed eleggibili.

Fase III - Validazione dell'istruttoria

Sulla base degli esiti dell'attività istruttoria saranno predisposti i seguenti elenchi provvisori:

- elenco delle istanze ammesse a finanziamento;
- elenco delle istanze ammesse ma non finanziabili per carenza di fondi;
- elenco istanze non ammissibili a finanziamento, con relativa motivazione.

Le motivazioni di esclusione e/o irricevibilità risulteranno dai verbali di istruttoria e saranno riportate negli elenchi delle istanze NON AMMESSE.

Articolo 16 - Approvazione delle graduatorie e concessione del sostegno

Gli elenchi di cui al precedente articolo vengono o trasmessi al Consiglio di Amministrazione del GAL per la successiva approvazione. Gli elenchi approvati saranno affissi presso il GAL, pubblicati sul sito internet del GAL (www.gallucus.it) e presso gli albi degli Enti pubblici soci. A mezzo posta certificata, il GAL gal.lucus@pec.it, comunicherà l'esito della selezione a tutti i soggetti che hanno presentato domanda di sostegno. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria è ammessa la presentazione del ricorso gerarchico al Responsabile del procedimento. In caso di accoglimento dei ricorsi verrà ridefinita e approvata la nuova graduatoria. Verranno ammessi al sostegno i soggetti in graduatoria, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, seguendo l'ordine decrescente riportato negli elenchi di cui sopra. Il GAL adotta l'atto di concessione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC. Il GAL provvede, entro trenta giorni, all'adozione dell'atto giuridicamente vincolante sotto forma di provvedimento di concessione secondo quanto stabilito dalla ex DGR 598/2016.

Articolo 17 – Avvio e conclusione degli investimenti

Il Responsabile del Procedimento (RdP) predispone e consegna al beneficiario l'atto di concessione del sostegno. Quest'ultimo è avvertito dal RdP tramite comunicazione via PEC.

Trascorsi 30 (trenta) giorni consecutivi alla comunicazione del RdP, la mancata sottoscrizione del provvedimento individuale di concessione del sostegno equivale a rinuncia alla realizzazione dell'operazione (fatto salvo cause di forza maggiore ex Reg. UE 1306/2013 da dimostrare al RdP).

Il tempo previsto per la realizzazione dell'operazione decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto individuale di concessione del sostegno ed è fissato 18 (diciotto) mesi, fatta salva la concessione di eventuali proroghe dell'articolo 20 (Proroghe)



Articolo 18—Pagamenti e controlli

Le domande di pagamento (a titolo di Anticipazione, SAL/Acconto o SALDO FINALE) devono essere rilasciate sul portale SIAN e trasmesse, con tutta la documentazione a corredo, all'ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA) del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali - Corso Garibaldi 139 - 85100 Potenza. Seguiranno la manualistica specifica dell'OP-AGEA ed eventuali disposizioni dell'ufficio UECA.

Nello specifico:

a) Anticipo sino al 50% del contributo ammesso

Domanda di pagamento generata dal SIAN non superiore al 50% del contributo richiesto;
Polizza fidejussoria, come previsto da OP - AGEA;

b) è consentito l'erogazione di SAL pari ad una percentuale minima del 10% dell'investimento approvato e fino al massimo del 90% dell'investimento medesimo compresa l'eventuale erogazione dell'anticipazione.

Il SAL non potrà essere richiesto nei 90 (novanta) giorni precedenti il termine del progetto come indicato dall'atto di concessione.

Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione di seguito indicata:

- a) Copia della comunicazione di inizio lavori prodotta al Comune di competenza se dovuta;
- b) Relazione tecnica;
- c) Permesso a costruire e/o SCIA edilizia/CI LA/CI L se dovute;
- d) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento, da allegare alla sola domanda trasmessa via PEC;
- e) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n.445/00 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
- f) fatture o altra documentazione fiscale equipollente, distinte per le differenti tipologie di attività/spese realizzate/sostenute;
- g) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra documentazione fiscale equipollente;
- h) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- i) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;
- j) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
- k) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenente i seguenti elementi essenziali:
 - i. descrizione dell'operazione al momento realizzata;
 - ii. elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'IVA, le modalità di pagamento (tipo, data, importo);
 - iii. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 - iv. previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione.

- i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n.445/00, attestante:
 - i. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - ii. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata.

c) Saldo finale

- Domanda di pagamento generata dal SIAN;
- Comunicazione di fine lavori e richiesta della verifica tecnico-amministrativa;
- Elenco dei giustificativi di spesa relativi agli investimenti realizzati, corredati degli estremi di pagamento e ripartiti per tipologia di investimento allo scopo di comprovare la veridicità delle spese sostenute;
- Copia delle fatture dettagliate quietanzate riferite alla richiesta di saldo;
- Copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, in riferimento alla richiesta di saldo con le seguenti indicazioni nella causale: **Misura 19.2.A -Sottomisura " 19.2.A.4.1 - Investimenti in aziende agricole con procedura ordinaria - PSR Basilicata 2014 – 2020"**;
- Atti di contabilità finale a firma di tecnico abilitato, con le autorizzazioni e/o certificazioni previste dalla normativa vigente in materia;
- Certificato di agibilità per gli edifici e le strutture interessate;
- Permesso a costruire e/o SCIA edilizia/CILA/CIL se dovute (per le ditte che non hanno richiesto lo SAL);
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per le attività da svolgere o autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività.

La richiesta deve essere corredata, inoltre, delle seguenti dichiarazioni, attestanti in particolare:

- la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della specifica domanda di contributo;
- che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento/azienda di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";
- che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati.

I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno.

Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
- b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso

- di pagamenti effettuati con assegni circolari o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
- c) Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
 - d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV;
 - g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

La fattura, o altra documentazione fiscale equipollente, presentata ai fini della rendicontazione, deve indicare:

- a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti o i servizi prestati e il relativo costo;
- b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;
- c) la seguente dicitura Misura 19.2.A -Sottomisura 19.2.A.4.1 " Investimenti in aziende agricole con procedura ordinaria" SSL GAL LUCUS Esperienze Rurali- PSR Basilicata 2014 – 2020;
- d) CUP (Codice Univoco di Progetto);
- e) numero di Domanda di Sostegno SIAN.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Quanto sopra indicato per l'anticipazione, l'SAL e il Saldo Finale, può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui se ne riscontri la necessità.

NOTA BENE:

L'Ufficio UECA potrà richiedere, per esigenze legati ai controlli amministrativi, ulteriore documentazione. Per maggiori dettagli si rinvia alla DD 917/2019 "Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi delle domande di pagamento per le Misure non connesse alla superficie e/o animali."

Articolo 19 – Gestione della domanda di pagamento



La procedura per i controlli della domanda di pagamento, seguiranno le disposizioni dell'OP eventualmente integrate dall'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA).

Articolo 20– Impegni specifici collegati alla sottomisura

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il beneficiario, a pena della decadenza dai benefici ottenuti, si impegna, per tutta la durata dell'inalienabilità, al rispetto dei seguenti obblighi:

- 1 obblighi derivanti da quanto previsto dall' art. 71 del Reg. 1303/2013 in tema di stabilità delle operazioni (vincoli di Inalienabilità e destinazione d'uso);
- 2 obblighi derivanti dalla gestione dei flussi finanziari, in tema di tenuta del conto corrente bancario /postale intestato al beneficiario, in tema di tracciabilità e verificabilità dei pagamenti;
- 3 obblighi di comunicazione delle informazioni utili al monitoraggio, come da art. 72 del Reg. 1305/2013;
- 4 concludere i lavori entro 10 mesi dalla sottoscrizione del provvedimento individuale di concessione del sostegno;
- 5 obblighi connessi alla conservazione e disponibilità per un periodo di cinque anni successivi alla liquidazione del saldo finale, di tutta la documentazione relativa alla operazione finanziata o cofinanziata in ambito PSR, compresa la documentazione originale di spesa, al fine di consentire, in qualsiasi momento, attività di controllo della Commissione europea, della Corte dei Conti europea, della Regione Basilicata o di altri organismi deputati;
- 6 obbligo a comunicare al RdP, in modo puntuale e tempestivo, l'ubicazione degli archivi contenenti i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi all'operazione cofinanziata, al fine di consentire il corretto adempimento di quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie;
- 7 obblighi connessi a favorire tutti i controlli e le verifiche necessarie;
- 8 obblighi in tema di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 e all'Allegato III del Reg. UE 808/2014. Per il corretto uso dei laghi e la loro declinazione sui vari prodotti editoriali/promozionali è necessario seguire le linee guida contenute nel Manuale di linea grafica PSR FEASR Basilicata 2014-2020;
- 9 obbligo di restituzione delle somme percepite e non utilizzate, eventualmente maggiorate da sanzioni ed interessi legali.

Altri obblighi a carico del Beneficiario, saranno precisati nel provvedimento di concessione del sostegno, che sarà adottato dal RdP successivamente all'approvazione della domanda e sottoscritto dal Beneficiario per accettazione.

Articolo 21 - Proroghe e varianti

Si rimanda integralmente a quanto previsto dal D.G.R. n.910 del 15/12/2020 e ss.mm.ii. - Linee di indirizzo alla gestione del PSR Basilicata 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative regionali – Misure non connesse alla superficie e animali – Modifiche ed integrazioni”, sezione 5.11.



Articolo 22- Riduzioni, esclusioni, revoche, recuperi e sanzioni

Si rimanda integralmente a quanto previsto dal D.G.R. n.910 del 15/12/2020 e ss.mm.ii. - Linee di indirizzo alla gestione del PSR Basilicata 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative regionali – Misure non connesse alla superficie e animali – Modifiche ed integrazioni”, par. 5.13

Articolo 23- Recesso/rinuncia degli impegni

Si rimanda integralmente a quanto previsto dal paragrafo 21) della DGR n.607/2019 ad oggetto "D.G.R. n. 1402/2018 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali - misure non connesse alla superficie o animali.

Articolo 24 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
 - a) il decesso del beneficiario;
 - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'immobile destinato all'attività ricettiva;
 - d) la distruzione fortuita dell'immobile destinato all'attività ricettiva;
 - e) l'esproprio dell'immobile destinato all'attività ricettiva se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario comunica al GAL i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al paragrafo 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 25 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è Dr. Francesco Ragone, nella sua qualità di Direttore del GAL LUCUS Esperienze Rurali Srl.

Articolo 26 - Informazione, pubblicità, trattamento dei dati personali

Con la presentazione dell'istanza il beneficiario acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 artt. 13 e 14 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003. Il Responsabile del trattamento dei dati è il RdP.

Il bando ed i vari atti conseguenti saranno pubblicati sul sito del GAL LUCUS Esperienze Rurali srl: www.gallucus.it, sui siti dei Comuni dell'area SSL LUCUS Esperienze Rurali e sui siti dei Soci privati del GAL LUCUS Esperienze Rurali

Articolo 27- Disposizione finali

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando e nei relativi allegati si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, le **“Disposizioni di attuazione della Misura 19 – SLTP”**, di cui alla D.G.R. 598/2016 e s.m.m.i.i, le **“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e disposizioni attuative generali”** di cui alla DGR 607/2019.
2. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
3. Per le controversie non compromettibili in via esclusiva sarà competente l'autorità giudiziaria del Foro di Potenza.
4. Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445.
5. Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:
 - la revoca del finanziamento concesso;
 - l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
 - l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
 - l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del Piano di Azione del GAL LUCUS Esperienze Rurali Srl .

Allegati

- Allegato 1: Domanda di partecipazione;
- Allegato 2: Piano di sviluppo aziendale;
- Allegato 3: Dichiarazione Requisiti di Ammissibilità;
- Allegato 4: Tabella standard output;
- Allegato 5: Comunicazione avvio attività;
- Allegato 6: Indicatore di sostenibilità economica e di sostenibilità globale;
- Allegato 7: Dichiarazione di cumulabilità.